

# COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

# AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE n. 7 del 20.06.2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI FONDI EX ART.208 DEL C.D.S. DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE – AVVIO PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA nominato con decreto del Sindaco n. 6 in data 16.12.2014

#### Premesso

- Che l'articolo 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) disciplina le modalità con cui gli Enti Locali destinano parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale;
- Che, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto dai dipendenti della Polizia Locale, l'Amministrazione comunale ha inteso avvalersi della possibilità di assegnare a tale finalità una parte delle risorse contravvenzionali di cui all'art. 208 del C.d.S.
- Che con deliberazione G.C. n.171/2008 ha stabilito di accantonare annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2009, una quota di detti proventi pari a €.800,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato del Corpo di P.L. per essere fruiti dai componenti l'Ufficio di Polizia Municipale a scopo previdenziale o assistenziale attraverso le modalità da individuare con un successivo provvedimento;
- Che con deliberazione consiliare n.14 del 12 aprile 2011, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dei forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Locale dei Comune di Bellinzago Novarese

Considerato che, al fine di provvedere all'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di che trattasi, l'apposita commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 9 e segg. del regolamento comunale ha esaminato il capitolato tecnico proposto dalla società Assiteca S.p.a., broker del Comune di Bellinzago, in data 13.06.2015 e ha dato parere favorevole in merito alla congruità del citato capitolato;

#### VISTE

- la deliberazione consiliare n. 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n.208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (come da stampa della pagina web in data 16.06.2016 agli atti) e che, per tanto, è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio/fornitura;

Visto l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che il servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;

VISTO l'art. 32 del Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Quantificato, in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'importo presunto dell'appalto in €. 62.400,00 (sessantaduemilaquattrocento/00) così distinto:

- Accantonamento anni 2009-2015 €. 38.400,00;
- Versamenti presunti anni 2016-2020 €. 24.000,00.

# Visti

- l'art. 35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n. 50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36, che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adequatamente motivato;
- l'art. 37, che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38:

Rilevato, quindi, che, trattandosi di servizi di importo superiore a €. 40,000, la relativa procedura di gara non può essere autonomamente gestita ,ma dev'essere effettuata attraverso le forme di aggregazione indicate dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 41 in data 31.11.2015, con la quale è stato approvato l'accordo con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, demandando alla Stazione appaltante della Provincia di Novara la definizione delle modalità di gara e la gestione della stessa;

#### Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

Vista la deliberazione AVCP del 05.03.2016, che impone un versamento di €. 30,00 per le gare di importo superiore ai 40.000,00 €uro;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 6 giugno 2013, finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1715, denominato "Oneri per la previdenza complementare" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Tenuto conto, altresì, che le apposite dotazioni relative al pagamento degli oneri di cui alla deliberazione AVCP, sono previste al Cap./Art. 1734, denominato "Spese per servizi amministrativi" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

# DETERMINA

- 1. Di avviare la procedura per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art. 208 del Codice della strada da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese, demandando, in esecuzione dell'accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 31.11.2015, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara tutti gli adempimenti conseguenti, e precisamente:
  - a) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
  - b) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
  - c) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:
  - d) nomina della commissione giudicatrice;
  - e) verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.
- 2. DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto gui di seguito indicati:
  - Oggetto del Contratto: servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale;
  - Fine da perseguire: affidamento del servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale
  - Forma del contratto: Scrittura privata;
  - Clausole essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale che, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, viene approvato unitamente alla stessa;
  - Criterio di selezione degli operatori economici: da determinarsi a cura della Stazione appaltante;
  - Criterio di selezione delle offerte: da determinarsi a cura della Stazione appaltante.
- 3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	3	Programma	1	Titolo	1	Macroagg 1
Cap./Art.	1715	Descrizione	oneri pre	oneri previdenza complementare		
SIOPE	1123	CIG			CUP	
Creditore	ditta affidataria					
	affidamento servizio di previdenza integrativa personale di Polizia Locale			olizia Locale		
Causale	ausale					
Modalità finan.	Modalità finan. fondi di bilancio					
Importo €. 62.4	porto €. 62.400,00					

Missione		3	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	3
Cap./Art.		1734	Descrizione	spese servizi amministrativi				
SIOPE		1332	CIG			CUP		
Creditore		Provincia di Novara						
		pagamento oneri delibera AVCP del 05.03.2016						
Causale	Causale							
Modalità finan. fondi di bilancio								
Importo	mporto €. 30,00							

4. Di imputare la spesa di €. 62.400,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come seque:

Esercizio	Importo	Data di scadenza pagamento
2016	€. 43.200,00	31.12.2016

2017	€. 4.800,0.0	31.12.2017
2018	€. 4.800,0.0	31.12.2018
2019	€. 4.800,0.0	31.12.2019
2020	€. 4.800,0.0	31.12.2020

5. Di imputare la spesa di €. 30,00, che verrà anticipata dalla Provincia di Novara, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Importo	Data di scadenza pagamento
2016	€. 30,00	31.12.2016

- 6. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2, del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica
- 7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8. Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 è il Sig. Mauro Rognoni e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
- 9. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 10. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara per l'attivazione e la gestione della procedura di gara.
- 11. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
  - O All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - O Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti", ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese
  - O Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese

IL RESPONSABILE DELL'AREA *Mauro Rognoni* 

#### REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

• la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett. a) punto2 del D.L. n.78/2009; La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario